



Lo scudo bis



Il Decreto Legge del 30 dicembre 2009, n. 194, cd "Mille proroghe", quell'atto normativo che ogni anno proroga alcuni termini di legge di volta in volta individuati come, ed è questo il caso, le agevolazioni fiscali, ha dato vita al tanto chiacchierato *Scudo bis* riaprendo le porte al rimpatrio dei capitali detenuti all'estero a tutti quei contribuenti che non avevano aderito alla precedente sanatoria. La norma dispone che le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate seguendo le regole dettate per il primo scudo. Per intenderci le regole dettate dall'articolo 13

bis del Decreto Legge del 1 luglio 2009, n. 78. L'ultima data per il rimpatrio o la regolarizzazione è stata fissata al 30 aprile 2010. Rispetto al precedente scudo i rimpatri o le regolarizzazioni effettuate dopo il 15 dicembre 2009 verranno tassate con un'aliquota superiore al 5 per cento che risponderà al 6 per cento se le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione saranno perfezionate entro il 28 febbraio 2010 ed al 7 per cento se perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010. La proroga della sanatoria è stata richiesta a gran voce visti i risultati della prima con la quale sono rientrati quasi 100 miliardi di euro per un gettito erariale di circa 5 miliardi: oltre 6 punti di pro-

dotto interno lordo. L'esorbitante somma potrebbe essere in parte utilizzata per attuare una concreta riforma fiscale e quindi andare a beneficio di tutta la collettività. Sussistono ottime prospettive d'incasso per l'Erario anche per lo scudo bis ciò in quanto il Ministro Tremonti ha sapientemente utilizzato bastone e carota. Accanto alla nuova opportunità di fare pace con il fisco italiano, sono state raddoppiati i termini per l'accertamento e le sanzioni per chi venisse pescato con le mani nel sacco. Quindi oggi il fisco avrà dieci anni di tempo e non più cinque per notificare l'accertamento al contribuente che non ha aderito ne al primo ne al secondo scudo e continua a detenere capitali all'estero senza dichiararli in Italia. Le sanzioni fanno ancora più paura se calate nel moderno contesto internazionale fiscale dove gli Stati hanno dichiarato guerra al segreto bancario ed utilizzano sempre di più e sempre meglio il sistema dello scambio di informazioni. La sanzione comminata in caso di violazione del suddetto obbligo di dichiarazione era punita nella misura dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e, in alcuni casi, con la confisca di beni di corrispondente valore. Già dal cinque agosto 2009 a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 78/2009, art. 13 bis, le sanzioni saranno irrogate nella misura che va dal 10 al 50 per cento a seconda della gravità della violazione. Non resta che augurarci, protetti dallo scudo, un ricco 2010 tutto italiano. ■